

VERBALE DI ACCORDO

Addì 10 gennaio 2004, presso la sede della Confesercenti Varesina, si sono incontrate le parti costituenti dell'Ente Bilaterale Regionale Lombardo per le Aziende del Terziario: Commercio, Turismo e Servizi sede distaccata di Varese, di seguito denominato ENBIL:

CONFESERCENTI VARESINA

e

FILCAMS – CGIL

FISASCAT – CISL

UILTUCS- UIL

Le parti

Visti

- L'accordo istitutivo e lo Statuto dell' ENBIL;
- Quanto disposto in materia di conciliazione delle vertenze di lavoro dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per i settori commercio e turismo;
- Gli artt. 36 e segg. Del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80;


Considerato

- Che è da ritenersi di interesse generale lo sviluppo di strumenti efficaci di bonaria composizione delle vertenze in materia di lavoro in sede sindacale, a mente degli artt. 410 e 411 c.p.c. e del citato art. 36 D.Lgs 80/1998 che ha reso obbligatorio il preventivo tentativo di conciliazione;
- Che l'esigenza di dare attuazione a quanto sopra era già emerso nel corso degli incontri preliminari per la verifica dei contenuti di un'ipotesi di Accordo Quadro Provinciale;
- Che, in ragione di ciò, il presente accordo va inquadrato nel più generale contesto del Protocollo d'Intesa Provinciale di cui andrà a formare parte integrante;
- Che, in ragione della particolare struttura dei settori imprenditoriali in questione – connotati da un elevato livello di polverizzazione – appare opportuno estendere la fase di conciliazione anche alle controversie di carattere collettivo;

Concordano

Di costituire la Commissione Paritetica Provinciale di Conciliazione per la composizione delle vertenze in materia di lavoro così regolata:

1. L'ENBIL istituisce al loro interno la Commissione Paritetica Provinciale di Conciliazione (CPPC) per la composizione delle controversie in materia di lavoro.
2. Alla CPPC sono demandate tutte le controversie di lavoro per l'esperimento del tentativo di conciliazione obbligatori, ivi compresi i provvedimenti disciplinari in relazione ai quali è fatta salva la facoltà di adire, in caso di mancato accordo, il collegio arbitrale. Le parti concordano altresì sull'opportunità di demandare alla CPPC, per il tentativo di conciliazione, anche le controversie di carattere collettivo, particolarmente originate da stati di crisi aziendale o, comunque, tali da influire sulla struttura delle relazioni sindacali a livello territoriale.
3. La CPPC è composta da un rappresentante della CONFESERCENTI e da un rappresentante dell'Organizzazioni Sindacali, componente dell'ENBIL, a cui il lavoratore sia iscritto o a cui abbia conferito mandato. Per le controversie di carattere collettivo che, in ragione del punto 2 del presente accordo, siano state volontariamente



conferite alla CPPC il numero dei componenti la Commissione potrà essere ampliato in modo da garantire effettiva rappresentatività alle Organizzazioni Sindacali, firmatarie del presente accordo, rappresentative anche di una sola parte dei lavoratori coinvolti nella controversia. In tal caso, dunque, la Commissione risulterà composta da un rappresentante della CONFESERCENTI e da tanti rappresentanti di parte sindacale per quante sono le Organizzazioni a cui i lavoratori coinvolti aderiscono o hanno conferito mandato. Per le vertenze collettive, ferma restando la non obbligatorietà del tentativo di conciliazione, il verbale di accordo è valido solo se sottoscritto da tutte le Organizzazioni Sindacali partecipanti al tentativo di conciliazione. Le norme del presente accordo si applicano alle vertenze collettive in quanto compatibili.

4. La convocazione della CPPC è effettuata a cura della Segreteria, previa trasmissione da parte dell'Organizzazione Sindacale della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione contenente gli elementi essenziali della controversia. La richiesta deve, a scelta del richiedente, essere inoltrata per spedizione a mezzo lettera raccomandata A/R, trasmissione via fax o raccomandata a mano. La Segreteria, all'atto della convocazione della CPPC, provvede ad avvertire l'impresa nei cui confronti la controversia è promossa mediante lettera/raccomandate A/R o con altro mezzo idoneo. Il termine ex art. 37 D.Lgs 80/98 decorre dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell'Organizzazione Sindacale dei lavoratori.
5. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo è depositato a cura della Segreteria presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Varese e a tal fine deve contenere il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia, l'indicazione dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere state depositate presso la Direzione Provinciale del Lavoro, i dati identificativi delle parti e dei loro rappresentanti qualora queste non siano comparse personalmente.
6. Le parti private, azienda e lavoratore, che siano già giunti alla pacifica composizione della controversia tra loro insorta potranno chiedere alla CPPC di ratificare l'accordo, sperando formalmente il tentativo di conciliazione, e di redigere il relativo verbale da depositare alla Direzione Provinciale del Lavoro. In via sperimentale, in attesa di una precisa verifica del numero di richieste in tal senso, la CPPC sarà convocata di volta in volta, in ragione del numero di richieste pervenute. A tal fine sarà cura della Segreteria garantire l'effettiva rotazione nella convocazione dei componenti della CPPC rappresentativi dell'Organizzazione Sindacale.
7. I compiti di Segreteria della CPPC sono assegnati alla CONFESERCENTI. I tentativi di conciliazione di cui al presente accordo si svolgeranno presso la sede Provinciale della CONFESERCENTI o presso una delle sedi periferiche della stessa presso cui le parti riterranno, di volta in volta, più agevole incontrarsi.
8. Il presente accordo trova esclusiva applicazione nei confronti delle aziende che risultino in regola con le condizioni associative previste dalla CONFESERCENTI.

CONFESERCENTI VARESINA

FILCAMS - CGIL

FISASCAT - CISL

UILTUCS - UIL

Varese, 10-1-2005

